



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2010 (02.06)
(OR. en)**

9905/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0006 (COD)**

**CODEC 445
TEXT 2
MI 163
ENT 53
CHIMIE 13
ECO 37
CONSOM 48**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 17 - 20 maggio 2010)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Toine MANDERS (ALDE - NL) ha presentato, a nome della commissione del PE per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), una relazione comprendente 63 emendamenti (emendamenti 1-63) alla proposta di regolamento. Inoltre, il gruppo politico S&D ha presentato due emendamenti (emendamenti 64-65), il gruppo politico PPE ha presentato un emendamento (emendamento 66), e il gruppo politico ALDE un altro emendamento (emendamento 72). Il gruppo politico ELD, che aveva presentato cinque emendamenti (emendamenti 67-71), ne ha successivamente ritirati tre (emendamenti 67, 70 e 71).

II. DISCUSSIONE

Il relatore, Toine MANDERS (ALDE - NL), ha aperto la discussione avvenuta il 17 maggio 2010, e:

- ha espresso l'auspicio che il PE si esprima virtualmente ad una sola voce sulla proposta;
- ha manifestato la sua preferenza per un regolamento in questo settore;
- ha chiesto alla Commissione un'etichettatura più semplice, da lui ritenuta necessaria e vantaggiosa per i consumatori e
- ha sottolineato che l'etichettatura deve fornire informazioni sull'origine del prodotto, nonché sull'eventuale presenza nei prodotti tessili di prodotti derivati da animali.

Il commissario Antonio TAJANI:

- ha messo in evidenza che la proposta dovrebbe inserirsi nell'iniziativa sul miglioramento della legislazione, ed è volta pertanto a promuovere l'innovazione nel settore tessile;
- ha dichiarato che la Commissione sostiene la maggioranza degli emendamenti proposti dal PE;
- ha messo in risalto che alcuni di questi, come quello che amplia il campo di applicazione del regolamento, sarà oggetto di discussioni molto approfondite al Consiglio;
- ha manifestato la disponibilità della Commissione ad agevolare le discussioni interistituzionali in tale contesto;
- ha espresso il suo sostegno agli emendamenti relativi ai prodotti derivati da animali e ai marchi del paese di origine;
- ha valutato che l'emendamento 19 escluderebbe troppi articoli dall'etichettatura e
- ha rilevato che l'emendamento 63 il quale esclude i giocattoli dall'elenco degli articoli esenti dall'etichettatura potrebbe risultare sproporzionato.

Parlando a nome del gruppo politico PPE, Lara COMI (PPE – IT):

- ha ritenuto che l'indicazione del paese di origine sia essenziale per il suo gruppo in quanto è volta a proteggere i consumatori e i produttori europei;
- ha sottolineato che la decisione di votare in plenaria ha lo scopo di inviare un segnale politico forte al Consiglio e
- ha messo in risalto che i principali gruppi politici hanno una visione comune sul fascicolo.

Parlando a nome del gruppo politico S&D, Christel SCHALDEMOSE (S&D – DK):

- ha espresso il sostegno del suo gruppo alla proposta;
- ha messo in risalto che la proposta dovrebbe incentrarsi sui consumatori;
- ha rilevato che le informazioni sull'origine, le condizioni di produzione e le potenziali allergie sono tutte importantissime e
- ha sottolineato che il sistema su scala UE per le taglie dei capi di abbigliamento aumenteranno gli scambi nel mercato interno.

Parlando a nome del gruppo politico ALDE, Niccolò RINALDI (ALDE - IT):

- ha richiamato l'attenzione su quanto sia estremamente importante indicare il paese di origine, soprattutto tenuto conto che in paesi terzi come Giappone o Stati Uniti già esiste tale sistema di indicazione.

Parlando a nome del gruppo politico Verdi/ALE, Heide RÜHLE (Verdi/ALE - DE):

- ha sottolineato che il suo gruppo non condivide pienamente la posizione del relatore e non sosterrà tutti gli emendamenti;
- ha rilevato una mancanza di chiarezza nella proposta;
- ha dichiarato che le informazioni sui nuovi prodotti tessili rivestono grande importanza e
- ha messo in guardia contro l'inclusione del marchio del paese di origine che potrebbe bloccare il fascicolo al Consiglio.

Parlando a nome del gruppo politico CRE, Malcolm HARBOUR (CRE - UK):

- ha espresso perplessità sulla questione del marchio del paese di origine;
- ha dichiarato in tale contesto che la proposta è relativa sia al mercato interno sia ai diritti dei consumatori e
- ha rilevato che associando alla proposta la questione del marchio del paese di origine il relatore mette a repentaglio l'intera proposta.

Parlando a nome del gruppo politico GUE/NGL, Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL - SE):

- ha notato che la relazione è una tappa significativa;
- ha sottolineato l'importanza del marchio del paese di origine e
- ha proposto di migliorare le informazioni sulle potenziali allergie.

Parlando a nome del gruppo politico ELD, William (the Earl of) DARTMOUTH (ELD-UK):

- ha rilevato che il suo partito politico considera il fascicolo con sospetto e
- ha fermamente respinto l'emendamento 58, che intende introdurre un sistema di etichettatura uniforme su scala UE per le taglie.

Hans-Peter MARTIN (NI - AT) ha parlato a nome dei membri non iscritti e:

- ha dichiarato che a suo giudizio la proposta manca di ambizione e
- ha presentato argomentazioni a favore dell'etichettatura sociale.

Il commissario Antonio TAJANI ha preso di nuovo la parola e:

- ha affermato di condividere il parere secondo cui il regolamento ha contemporaneamente una dimensione tecnica e politica;
- ha dichiarato che la proposta è volta a difendere tanto i consumatori quanto le aziende e
- ha espresso la posizione della Commissione riguardo ai diversi emendamenti.
 - La Commissione può accettare gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 52 e 61.
 - La Commissione può accettare *in linea di principio* gli emendamenti 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70 e 72.
 - La Commissione non può accettare gli emendamenti 19, 37, 38, 63, 68 e 71.

Per concludere il dibattito il relatore Toine MANDERS (ALDE - NL) ha preso di nuovo la parola e:

- ha dichiarato che sarebbe importante inviare un segnale forte al Consiglio;
- ha rilevato che la proposta riguarda più i diritti dei consumatori che il mercato interno e
- ha affermato che sui prodotti tessili non occorrono maggiori informazioni, bensì un'informazione di migliore qualità.

III. VOTAZIONE

Il gruppo politico ELD ha ritirato tre degli emendamenti che aveva presentato (emendamenti 67, 70 e 71). Inoltre, gli emendamenti 4, 18, 20 e 28 non riguardavano tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati pertanto oggetto di votazione, conformemente all'articolo 157, paragrafo 1, lettera d) del regolamento del Parlamento europeo.

Nella votazione in plenaria del 18 maggio 2010 il Parlamento ha adottato 63 emendamenti (emendamenti 1-3, 5-17, 19, 21-27, 29-66 e 72).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0048/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 dicembre 2009¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0122/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al

Emendamento

(1) La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili e la direttiva **96/74/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **16 dicembre 1996**, relativa alle denominazioni *tessili* (rifusione)¹ sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza *sostituirle* con uno strumento giuridico unico.

¹ *GUL 32 del 3.2.1997, pag. 38.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La legislazione *comunitaria* relativa alle *denominazione* e all'etichettatura dei prodotti tessili ha un contenuto estremamente tecnico e comprende disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare la necessità per gli Stati membri di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre contemporaneamente nell'insieme *della Comunità*, il regolamento risulta essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa.

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili e la direttiva **2008/121/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **14 gennaio 2009**, relativa alle denominazioni *del settore tessile* (rifusione)¹ sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza *sostituire tali atti* con uno strumento giuridico unico.

¹ *GUL 19 del 23.1.2009, pag. 29.*

Emendamento

(2) La legislazione *dell'Unione europea* relativa alle *denominazioni* e all'etichettatura dei prodotti tessili ha un contenuto estremamente tecnico e comprende disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare la necessità per gli Stati membri di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre *tessili* contemporaneamente nell'insieme *dell'Unione*, il regolamento risulta essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa.

(L'emendamento si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti di tessuti ma la cui parte tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale **il produttore, il trasformatore o il commerciante** richiamano specificamente l'attenzione.

Emendamento

(5) È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti di tessuti ma la cui parte tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale **gli operatori economici** richiamano specificamente l'attenzione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La **presentazione alla vendita** dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio totale o sul rotolo.

Emendamento

(9) La **messa a disposizione sul mercato** dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio totale o sul rotolo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La sorveglianza del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento negli Stati membri **dovrebbe essere** soggetta alle disposizioni della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Emendamento

(11) La sorveglianza del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento negli Stati membri **è** soggetta alle disposizioni **del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti¹, e a quelle** della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

¹ *GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.*

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I *metodo* utilizzati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione in fibre di prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa; per questo motivo è opportuno che il presente regolamento stabilisca i metodi di analisi uniformi applicabili alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie che sono sul mercato.

Emendamento

(12) È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I *metodi* utilizzati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione in fibre di prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa; per questo motivo è opportuno che il presente regolamento stabilisca i metodi di analisi uniformi applicabili alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie che sono sul mercato. ***Per semplificare il presente regolamento e adattare tali metodi uniformi al progresso tecnico è tuttavia opportuno che i metodi stabiliti nel presente regolamento siano trasformati in norme europee. A tal fine, la Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, i cui metodi sono descritti dal presente regolamento, a un sistema basato su norme europee.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Nel caso di mischie **binarie** per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello **comunitario**, è opportuno che il laboratorio incaricato del controllo sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie **utilizzando qualunque metodo valido a sua disposizione**, indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto e, **nella misura in cui sia conosciuta, la precisione del metodo.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno stabilire una procedura che dev'essere osservata dal fabbricante o **dal suo rappresentante** che intende iscrivere una nuova denominazione di fibra **negli allegati tecnici. È quindi opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti da rispettare per quanto riguarda la domanda vertente su una nuova denominazione di fibra da aggiungere agli allegati tecnici.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) **È opportuno stabilire le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.**

Emendamento

(13) Nel caso di mischie **di fibre** per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello **di Unione**, è opportuno che il laboratorio incaricato del controllo sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto, **il metodo utilizzato e il suo grado di precisione.**

Emendamento

(16) È opportuno stabilire una procedura, **compresi obblighi specifici**, che dev'essere osservata dal fabbricante o **da ogni persona che agisce a suo nome** che intende iscrivere una nuova denominazione di fibra **nell'elenco armonizzato delle denominazioni di fibre tessili figurante all'allegato I.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È inoltre opportuno attribuire alla Commissione la facoltà di adattare al progresso tecnico l'elenco delle denominazioni di fibre e le descrizioni corrispondenti, i requisiti minimi applicabili al fascicolo tecnico da allegare alla domanda del fabbricante per l'aggiunta della denominazione di una nuova fibra all'elenco delle denominazioni di fibre autorizzate, le disposizioni speciali concernenti i prodotti di corsetteria e alcuni tipi di tessuti, l'elenco dei prodotti per i quali non è obbligatoria l'etichettatura o l'apposizione di contrassegni, l'elenco dei prodotti per i quali è obbligatoria solo l'etichettatura o l'apposizione di contrassegni globali, l'elenco dei prodotti non presi in considerazione per la determinazione delle percentuali di fibre, i tassi convenzionali utilizzati per il calcolo della massa di fibre contenute in un prodotto tessile, nonché per adeguare i metodi d'analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie esistenti o nuove. Poiché tali modificazioni hanno una natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, fra l'altro completandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento

(18) Onde assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento stando al contempo al passo con il progresso tecnico, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati volti a completare o modificare elementi non essenziali degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine¹, ha sottolineato che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, che prevedano anche indicazioni dell'origine. Lo scopo di tali indicazioni dovrebbe essere di consentire ai consumatori di essere pienamente informati dell'esatta origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni dell'origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. A tal fine, dovrebbero essere elaborate norme armonizzate sui prodotti tessili. Dette norme dovrebbero assumere la forma di requisiti di etichettatura obbligatoria nel caso dei prodotti importati, mentre, per i prodotti non soggetti all'etichettatura obbligatoria di origine a livello dell'Unione, dovrebbero essere previste delle norme a garanzia che le eventuali dichiarazioni sull'indicazione di origine non siano false o fuorvianti.

¹ Testi approvati, P7_TA(2009)0093.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) I requisiti di etichettatura di origine posti dal presente regolamento per quanto riguarda il settore specifico dei prodotti tessili non dovrebbero pregiudicare le discussioni in corso su un regime di marchio di origine generalmente applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi, da istituire nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale. È pertanto essenziale indicare sull'etichetta la presenza di materiali di derivazione animale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Il presente regolamento si limita a enunciare le norme concernenti l'armonizzazione delle denominazioni di fibre tessili e l'etichettatura della composizione in fibre dei prodotti tessili. Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni e pratiche divergenti tra Stati membri, e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura tessile. A tal fine, occorre che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire in tutta l'Unione un livello elevato di tutela dei consumatori. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili, e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. La relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici e dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'infiammabilità e le

prestazioni ambientali dei prodotti tessili, l'utilizzo di simboli non linguistici per identificare le fibre tessili, l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere su richiesta informazioni supplementari in merito alle caratteristiche del prodotto, specialmente via Internet.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È opportuno abrogare le direttive **96/74/CEE [o rifusione]**, 96/73/CEE e 73/44/CEE,

Emendamento

(20) È opportuno abrogare le direttive **2008/121/CE**, 96/73/CEE e 73/44/CEE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'utilizzazione delle denominazioni tessili *e* all'etichettatura dei prodotti tessili, **nonché le norme relative all'analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili.**

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'utilizzazione delle denominazioni **di fibre** tessili, all'etichettatura dei prodotti tessili **e alla determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante metodi uniformi di analisi quantitativa, al fine di migliorare la loro libera circolazione nel mercato interno e fornire informazioni accurate ai consumatori.**

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – commi 1 e 2 (alinea)

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili.

Si applica inoltre ai seguenti prodotti:

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili.

Ai fini del presente regolamento, i seguenti prodotti sono assimilati ai prodotti tessili:

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) consegnati agli utenti finali come articoli individuali su misura.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) per "etichettatura" s'intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante apposizione su di esso di un'etichetta o mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato", "fabbricante", "mandatario", "importatore", "distributore", "operatori economici", "norma armonizzata", "vigilanza del mercato" e "autorità di vigilanza del mercato" figuranti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prodotti tessili *possono essere commercializzati all'interno della Comunità, sia prima di qualunque trasformazione, sia nel corso del ciclo industriale o in una qualunque delle fasi di distribuzione, solo se tali prodotti sono etichettati conformemente alle* disposizioni del presente regolamento.

Emendamento

1. I prodotti tessili *sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati o accompagnati da documenti commerciali in conformità delle* disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'applicazione del* presente regolamento *non pregiudica l'applicazione delle* norme nazionali e *comunitarie* relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale.

Emendamento

2. *Salvo disposizioni contrarie previste nel* presente regolamento, le norme nazionali e *dell'Unione* relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale *rimangono applicabili ai prodotti tessili.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Solo le denominazioni di fibre elencate nell'allegato I sono utilizzate *per l'etichettatura di composizione.*

Emendamento

1. Solo le denominazioni di fibre *tessili* elencate nell'allegato I sono utilizzate *per indicare la composizione fibrosa dei prodotti tessili.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Qualunque fabbricante o suo **rappresentante** può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra all'elenco che figura nell'allegato I.

Emendamento

Qualunque fabbricante o **persona che agisce a suo nome** può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra **tessile** all'elenco che figura nell'allegato I.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Una quantità di **altre** fibre è tollerata fino **al** 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata **da motivi tecnici** e non risulta da un'aggiunta sistematica.

Emendamento

2. Una quantità di fibre **estrane** può **essere** tollerata fino **a un massimo del** 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata **in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione** e non risulta da un'aggiunta sistematica.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La tolleranza giustificata **da motivi tecnici inerenti alla** fabbricazione è limitata allo 0,3% **di impurità fibrose** per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, **anche se** ottenuti mediante il ciclo cardato.

Emendamento

3. La tolleranza giustificata **in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di** fabbricazione è limitata allo 0,3% **di fibre estranee sul peso totale** per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, **inclusi i prodotti di lana** ottenuti mediante il ciclo cardato.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

1. Il prodotto tessile *composto da due o più* fibre, di cui *una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi:*

(a) la denominazione della fibra che rappresenta almeno l'85% del peso totale, seguita dalla relativa percentuale in peso;

(b) la denominazione della fibra che rappresenta almeno l'85% del peso totale, seguita dall'indicazione "minimo 85%";

(c) la composizione percentuale completa del prodotto.

2. *Un prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre con la maggiore percentuale in peso, seguita dalle denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di percentuale di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.*

Tuttavia:

(a) l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale;

(b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con

Emendamento

1. Il prodotto tessile *reca l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.*

2. *In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, le fibre che rappresentano singolarmente fino al 3% del peso totale del prodotto tessile, o le fibre che rappresentano collettivamente fino al 10% del peso totale, possono essere indicate con l'espressione "altre fibre", seguita dalla loro percentuale in peso, a condizione che non possano essere facilmente dichiarate al momento della fabbricazione.*

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbizzimato possono essere designati con la

la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone — trama puro lino".

4. Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata".

denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone — trama puro lino".

4. **Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1**, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata".

4bis. In deroga al paragrafo 1, le fibre che non rientrano nell'allegato I possono essere indicate con l'espressione "altre fibre", seguita dalla loro percentuale complessiva in peso, a condizione che sia stata presentata domanda per l'inclusione di tali fibre nell'allegato I, in conformità dell'articolo 6.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Materiali di derivazione animale

1. Il prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale reca un'etichetta indicante che dette parti sono costituite da materiali di derivazione animale.

L'etichettatura non è fuorviante ed è presentata in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le informazioni che figurano sull'etichetta.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare i materiali di derivazione animale entro *...e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, per specificare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili di cui al

paragrafo 1, e per stabilire i metodi analitici da utilizzare ai fini dell'identificazione dei materiali di derivazione animale.

** Data di applicazione del presente regolamento.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Etichettatura e marcatura

1. I prodotti tessili sono etichettati *o marcati* ogni volta che sono *immessi* sul mercato.

Tuttavia, l'etichettatura *e la marcatura possono* essere *sostituite* o *completate* da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti *non* sono *offerti alla vendita al consumatore finale* o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine *dello Stato o di un'altra persona giuridica di diritto pubblico*.

Emendamento

Etichettatura

1. I prodotti tessili sono etichettati ogni volta che sono *messi a disposizione* sul mercato.

L'etichettatura è facilmente accessibile, visibile e solidamente fissata al prodotto tessile. Essa permane leggibile lungo tutto il normale periodo di uso del prodotto. L'etichettatura e il modo in cui è apposta sono tali da ridurre al minimo il disagio al consumatore che indossa il prodotto.

Tuttavia, l'etichettatura *può* essere *sostituita* o *completata* da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti sono *forniti a operatori economici nell'ambito della catena di fornitura* o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine *di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi*¹.

Le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicati chiaramente in tali documenti commerciali d'accompagnamento.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di un codice meccanografico o qualora esse siano definite secondo norme riconosciute a livello internazionale,

purché nel medesimo documento commerciale ne figuri il significato.

¹ *GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

2. Il fabbricante o *il suo agente autorizzato stabiliti nella Comunità ovvero, se né il fabbricante né il suo agente autorizzato sono stabiliti nella Comunità, l'operatore economico responsabile della prima immissione sul mercato comunitario del prodotto tessile*, garantiscono la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni che essa contiene.

Il distributore garantisce che *i prodotti tessili da lui venduti* rechino l'etichetta appropriata prescritta dal presente regolamento.

Emendamento

2. *Al momento di immettere un prodotto tessile sul mercato*, il fabbricante o, *se questi non è stabilito nell'Unione, l'importatore* garantiscono la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni che essa contiene.

Al momento di immettere un prodotto tessile sul mercato, il distributore garantisce che *esso rechi* l'etichetta appropriata prescritta dal presente regolamento.

Un distributore è considerato produttore ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, vi apponga l'etichetta o modifichi il contenuto di quest'ultima.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Le persone indicate nel primo e secondo capoverso garantiscono che qualunque informazione fornita al momento *dell'immissione* sul mercato dei prodotti tessili non può essere confusa con le denominazioni e le descrizioni stabilite dal presente regolamento.

Emendamento

Gli operatori economici indicati nel primo e secondo *comma* garantiscono che qualunque informazione fornita al momento *della messa a disposizione* sul mercato dei prodotti tessili non può essere confusa con le denominazioni e le descrizioni stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

*Le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 devono essere indicati chiaramente nei contratti, nonché sulle fatture, distinte di vendita e altri documenti commerciali.
È vietato l'impiego di abbreviazioni. È tuttavia consentito l'impiego di un codice meccanografico, a condizione che il significato di tale codice figuri nello stesso documento.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. All'atto *dell'offerta in vendita*, le denominazioni e *i qualificativi* di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono *indicati* nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e *sui contrassegni con gli stessi* caratteri tipografici *facilmente leggibili e* chiaramente visibili.

Emendamento

2. All'atto *della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato*, le denominazioni e *la composizione fibrosa* di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono *indicate* nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi *e* sulle etichette *con modalità che le rendano facilmente accessibili, visibili e leggibili, con dimensioni di lettere/numeri, stile* e caratteri tipografici *uniformi. Tali informazioni sono* chiaramente visibili *al consumatore prima dell'acquisto, anche nei casi in cui questo sia effettuato per via elettronica.*

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. *Se richiesto dalla legislazione di uno Stato membro, l'etichettatura e la marcatura sono redatti anche nella lingua o nelle lingue dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono offerti in vendita o sono venduti al consumatore finale.*

Emendamento

4. L'etichettatura *può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti tessili sono messi a disposizione. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono*

essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo capoverso si applica all'etichettatura globale prevista all'articolo 15, paragrafo 3. *Le singole unità* possono essere *etichettate* in una *qualsiasi* delle lingue *della Comunità*.

Emendamento

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo capoverso si applica all'etichettatura globale prevista all'articolo 15, paragrafo 3. ***Laddove tali prodotti sono venduti individualmente all'utilizzatore finale, essi*** possono essere *etichettati* in una delle lingue *ufficiali dell'Unione purché riportino anche un'etichettatura globale. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, per stabilire nel dettaglio le condizioni relative all'utilizzo dei simboli di cui al presente paragrafo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

3. Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione, possono essere ***presentati alla vendita*** raggruppati sotto un'etichetta globale.

Emendamento

3. Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione, possono essere ***messi a disposizione sul mercato*** raggruppati sotto un'etichetta globale.

4. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo **presentati alla vendita**.

4. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo **messi a disposizione sul mercato**.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Capitolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Percentuali di fibre e tolleranze

Emendamento

Vigilanza del mercato

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

***Elementi non presi in considerazione
nella determinazione delle percentuali di
fibre***

***Nelle determinazioni delle percentuali di
cui agli articoli 7, 8 e 9 che devono essere
indicate conformemente all'articolo 11,
gli elementi elencati nell'allegato VII non
sono presi in considerazione.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità **nazionali** di sorveglianza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione di tali prodotti conformemente **alla direttiva 2001/95/CE**.

Emendamento

1. Le autorità di sorveglianza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione di tali prodotti conformemente **al presente regolamento**.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati conformemente ai metodi **di campionatura e di analisi quantitativa di talune mischie binarie e ternarie di fibre** definiti nell'allegato VIII.

Emendamento

2. ***Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i*** controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati conformemente ***alle norme armonizzate o*** ai metodi definiti nell'allegato VIII.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel determinare la composizione delle fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il laboratorio ***incaricato del*** controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano ***comunitario*** determina la composizione di dette mischie ***utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e*** indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione ***del*** metodo, ***sempreché sia conosciuto.***

Emendamento

3. Il laboratorio ***accreditato e autorizzato dalle autorità dello Stato membro per il*** controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano ***dell'Unione*** determina la composizione ***in fibre*** di dette mischie indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti, ***il metodo utilizzato*** e il grado di precisione ***di detto*** metodo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) 2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata **da motivi tecnici** e non risulti da un'aggiunta sistematica;

Emendamento

a) 2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata **in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione** e non risulti da un'aggiunta sistematica;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) 5% nel caso di prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Emendamento

b) **alle stesse condizioni, 5% del peso totale** nel caso di prodotti **tessili** ottenuti con il ciclo cardato.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Capitolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capitolo 3 bis

Indicazione d'origine dei prodotti tessili

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Indicazione d'origine dei prodotti tessili importati da paesi terzi

1. Ai fini del presente articolo, i termini "origine" e "originario" fanno riferimento all'origine non preferenziale in conformità degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato)¹.

2. L'importazione o l'immissione sul mercato di prodotti tessili importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari dalla Turchia e dalle parti contraenti dell'accordo SEE, sono soggette all'etichettatura d'origine secondo le condizioni di cui al presente articolo.

3. Il paese di origine dei prodotti tessili è indicato sull'etichetta ad essi apposta. Nel caso in cui i prodotti siano imballati, l'indicazione è riportata separatamente sulla confezione. L'indicazione del paese di origine non può essere sostituita da un'indicazione corrispondente che figuri nei documenti commerciali d'accompagnamento.

4. La Commissione può adottare atti delegati conformemente agli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, per determinare i casi in cui l'indicazione di origine sulla confezione è accettata in sostituzione dell'etichettatura sui prodotti stessi. Ciò può avvenire, in particolare, quando di norma i prodotti raggiungono il consumatore o l'utente finale nella normale confezione.

5. L'indicazione "made-in" seguita dal nome del paese di origine indica l'origine dei prodotti tessili. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti saranno commercializzati.

6. L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle

altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.

7. I prodotti tessili recano l'etichettatura richiesta al momento dell'importazione. Detta etichettatura non può essere rimossa o manomessa prima della vendita dei prodotti al consumatore o all'utente finale.

¹ *GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.*

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

Indicazione d'origine di altri prodotti tessili

1. Qualora sull'etichetta sia riportata l'origine di prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 18 bis, l'indicazione di origine è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Il prodotto è considerato originario del paese in cui è stato sottoposto ad almeno due delle seguenti fasi di fabbricazione:

- filatura;*
- tessitura;*
- finissaggio;*
- confezionamento.*

3. Il prodotto tessile può essere descritto sull'etichettatura come interamente originario di un paese soltanto se è stato sottoposto a tutte le fasi di fabbricazione di cui al paragrafo 2 in detto paese.

4. L'indicazione "made-in" seguita dal nome del paese di origine indica l'origine del prodotto. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale

nello Stato membro in cui il prodotto sarà commercializzato.

5. L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 quater

Atti delegati

La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, al fine di:

- fissare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura di origine;*
- stilare un elenco di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che esprimano chiaramente che i prodotti sono originari del paese indicato nell'etichettatura;*
- determinare i casi in cui le abbreviazioni di uso comune indicano senza possibilità di errore il paese di origine e possono essere utilizzate ai fini del presente regolamento;*
- determinare i casi in cui l'etichettatura dei prodotti non è possibile o non è necessaria per motivi tecnici o economici;*
- stabilire altre norme che possono essere richieste nel caso di prodotti che non sono a norma del presente regolamento.*

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 quinquies

Disposizioni comuni

1. I prodotti tessili di cui all'articolo 18 bis sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:

– non recano un'etichettatura di origine;

– l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti;

– l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo;

2. I prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 18 bis sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:

– l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti;

– l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo;

3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità al presente regolamento.

4. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

5. In caso di prodotti non conformi al presente regolamento, gli Stati membri adottano le ulteriori misure necessarie per richiedere al proprietario dei prodotti, o a qualsiasi altra persona che ne è responsabile, di etichettarli in conformità del presente regolamento e a carico personale.

6. Qualora necessario ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiarsi i dati ricevuti in fase di vigilanza della conformità al presente regolamento, ivi comprese le autorità o le altre persone o organizzazioni a cui gli Stati membri hanno conferito i poteri di cui all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno¹.

¹ **GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.**

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Modifica degli allegati

1. La Commissione può adottare le modifiche degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, fra l'altro completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 20, paragrafo 2.

Emendamento

Atti delegati

Le modifiche degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico *sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 19 bis, secondo le condizioni di cui agli articoli 19 ter e 19 quater.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 10 bis, 12, 18 bis, 18 ter, 18 quater e 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima che giunga a scadenza il periodo di [cinque] anni. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che proroga la durata della delega.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

*** Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 ter

Revoca della delega

La delega di poteri di cui all'articolo 19 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato ovvero se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non sollevare obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili.

2. Nel caso in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Riesame

1. Entro ... la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili. La relazione si basa su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione verte in particolare sulle questioni seguenti:*

- un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto,*
- un sistema uniforme su scala UE per l'etichettatura delle taglie dei prodotti d'abbigliamento e calzaturieri,*
- le indicazioni relative a eventuali sostanze potenzialmente allergeniche o pericolose utilizzate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti tessili,*
- l'etichettatura ecologica relativa alla prestazione ambientale e alla produzione sostenibile dei prodotti tessili,*

- l'etichettatura sociale per informare i consumatori in merito alle condizioni sociali nelle quali un prodotto tessile è stato fabbricato,*
- le etichette di avvertenza relative al grado di infiammabilità dei prodotti tessili, in particolare dei capi d'abbigliamento ad alto rischio di infiammabilità,*
- l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza (RFID),*
- l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta, che possa essere utilizzato per ottenere informazioni supplementari su richiesta in merito al prodotto, ad esempio via Internet,*
- l'uso di simboli non linguistici per identificare le fibre usate per la fabbricazione di un prodotto tessile, che consentano al consumatore di capirne facilmente la composizione e, in particolare, la presenza di fibre naturali o sintetiche.*

2. Entro ... la Commissione effettua uno studio per valutare se le sostanze impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione di prodotti tessili possano rappresentare un pericolo per la salute umana. Detto studio valuta in particolare se vi sia un nesso causale tra reazioni allergiche e fibre sintetiche, coloranti, biocidi, conservanti o nanoparticelle utilizzati in prodotti tessili. Lo studio si basa su prove scientifiche e tiene conto dei risultati delle attività di vigilanza del mercato. Sulla base di tale studio la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative al fine di vietare o limitare l'impiego di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti tessili, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea.*

** Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

Entro **[DATA = 5 anni** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre.

Emendamento

Entro **3 anni** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre, **e presenta, ove ciò sia giustificato, una proposta legislativa.**

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Disposizioni transitorie

I prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)¹ che sono stati immessi sul mercato prima di ... * possono continuare a essere immessi sul mercato fino al ... **

¹ ***GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.***

**** Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

***** Due anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione

Le direttive **73/44/CE**, **96/73/CE** e **96/74/CE [o rifusione]** sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

Le direttive **73/44/CEE**, **96/73/CE** e **2008/121/CE** sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– Risultati di test condotti per valutare possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra sulla salute umana, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea;

Emendamento 64

Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato V – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. Feltri

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato V – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. Cappelli di feltro

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento Allegato V – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

24. Giocattoli

soppresso